



Città di Vigevano

REGOLAMENTO
DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE
LUIGI COSTA

Deliberato con atto del Consiglio Comunale n.78 del 18.07.1952

*Approvata dalla G.P.A della Prefettura di Pavia in data 26.09.1952 la modifica
indicata dal Provveditore agli Studi con nota del 10.09.1952 n.5629*

STATUTO ORGANICO

Art. 1

La scuola musicale, istituita in Vigevano nell'anno 1878 col legato dell'anno rendita di £.4.000. = fatto dal benemerito fu Cav. Luigi Costa, allo scopo di promuovere lo studio della musica e diffondere ed elevare la cultura musicale nelle classi popolari, favorendo nel contempo la formazione di buoni elementi atti ai locali complessi orchestrali, corali e bandistici.

Detta scuola è denominata "Civico Istituto Musicale Luigi Costa" e provvede al suo scopo colla rendita suddetta, coi fondi all'uopo stanziati nel Bilancio comunale e con le tasse pagate dagli allievi.

Art. 2

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto spetta al comune di Vigevano. L'andamento didattico disciplinare è affidato ad una commissione di cinque Membri, così composta:

- a - di un Membro designato dagli Eredi del Fondatore;
- b - di quattro Membri eletti dal Consiglio comunale, preferibilmente fra persone aventi competenza musicale ed artistica, tre dei quali potranno essere scelti indifferentemente tanto in seno al Consiglio comunale quanto fuori di esso, ed uno fra i Membri della Direzione Teatrale: nel caso in cui venisse ricostituita la Banda Municipale, il direttore di questa farà parte di diritto della Commissione, in sostituzione di uno dei tre Membri di cui sopra.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente.

Della Commissione di Vigilanza fa parte di diritto il Direttore Tecnico con voto consultivo. (1)

Art. 3

I Membri di cui alla lettera B) dell'art.2 stanno in carica di norma quattro anni e sono rieleggibili: in ogni caso scadranno contemporaneamente al Consiglio Comunale.

Art. 4

Il Presidente, quale Capo della Commissione, la rappresenta in tutti gli affari di economia interna e di disciplina.

Però può fare speciali delegazioni ai membri della Commissione, e ove d'uopo, farsi rappresentare da uno di essi.

Art. 5

E' affidata a tutti i membri della Commissione la vigilanza del buon andamento dell'Istituto, tanto riguardo alla parte economica quanto per gli studi, prestandosi per turno alla carica di Ispettori.

(1) *Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale n. 185 del 7.12.1962, approvata dalla G.P.A. nella seduta del 26.4.63 con decisione n. 12421/2027.*

Art. 6

La Commissione presenta annualmente alla Giunta Municipale, alla fine dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento dell'Istituto, ed entro il mese di settembre sottopone il progetto del bilancio preventivo per l'annata successiva

Art. 7

In tutti i casi non previsti dal presente Statuto o dagli annessi regolamenti, la Commissione riferirà al Sindaco per i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale; provvederà* essa stessa per i casi di urgenza, notificando al Sindaco i provvedimenti adottati per le determinazioni definitive dell'Amministrazione comunale.

REGOLAMENTO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Presidente ha la rappresentanza ufficiale dell'Istituto nei limiti dei poteri tracciati dall'art.4 e corrisponde direttamente col Sindaco.

Presiede e regola le adunanze della Commissione e cura l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate.

Art. 9

La Commissione si raduna ordinariamente una volta al mese; straordinariamente a giudizio del Presidente e secondo le necessità.

Art. 10

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre Membri, compreso il Presidente o un suo delegato.

Nel caso di parità di voti, quello del Presidente avrà la preponderanza.

Art. 11

La redazione dei verbali è affidata ad un Segretario eletto nel seno della Commissione.

Art. 12

La Commissione:

- a - decide sull'accettazione degli allievi e in caso di soprannumero preferirà quelli che presenteranno migliori titoli di studio o, a parità di merito, quelli di condizione familiare più bisognosa;
- b - approva i programmi e gli orari delle lezioni dell'Istituto;
- c - delibera sulle proposte eventuali fatte dai singoli Membri della Commissione stessa e dal Direttore Tecnico;

- d - discute nel tempo opportuno il Bilancio preventivo;
- e - stabilisce le vacanze nell'epoca più conveniente pel minor danno dell'istruzione, in conformità all'art.23 del presente Regolamento;
- f - applica le maggiori pene disciplinari agli alunni;
- g - stabilisce per gli esami, gli esperimenti e premiazioni annue;
- h - delibera sulle proposte di acquisto di musica e di strumenti;
- i - determina le mansioni dell'inserviente-custode;
- j - provvede in genere a quanto riguarda l'andamento dell'Istituto.

REGOLAMENTO SCOLASTICO

Art. 13

L'Istituto ha i seguenti rami di insegnamento:

- 1° - TEORIA MUSICALE E SOLFEGGIO –
- 2° - CANTO CORALE –
- 3° - PIANOFORTE –
- 4° - STRUMENTI AD ARCO –
- 5° - STRUMENTI A FIATO IN LEGNO –
- 6° - STRUMENTI A FIATO IN OTTONE –

nonché quelli che, per riconosciuta necessità, l'Amministrazione comunale riterrà opportuno istituire.

Art. 14 (1)

Ogni ramo di insegnamento sarà affidato ad apposito Maestro nominato per concorso dal Consiglio comunale. A parità di merito sarà data la preferenza a candidati che abbiano la residenza stabile a Vigevano.

Il trattamento economico dei Maestri è determinato dal Consiglio Comunale, sulla base delle tabelle vigenti presso Istituti simili, in relazione alle ore di insegnamento.

Art. 15

La nomina degli Insegnanti sarà fatta per un anno a titolo di prova, e si intenderà confermata in seguito di triennio in triennio, qualora non venga data disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza del triennio.

Art. 16

Per la tenuta dei locali e per i vari servizi relativi alla Scuola sarà incaricato un Inserviente-Custode da nominarsi dalla Giunta Municipale sentito il parere della Commissione dell'Istituto, la quale potrà richiederne la sostituzione, qualora per giustificati motivi di servizio, ciò si rendesse necessario per il buon andamento dell'Istituto.

Art. 17 (2)

La Commissione propone all'Amm.ne Comunale per la nomina a Direttore Tecnico di preferenza uno tra i Maestri dell'Istituto ovvero persona esterna diplomata in musica e, comunque, in pianoforte.

Il direttore Tecnico dirige l'insegnamento e risponde dell'andamento generale dell'Istituto.

(1) Vedi allegato A

(2) Così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 185 del 7.12.1962, approvata dalla G.P.A. in seduta 26.4.1963 con decisione n. 12421/2027 "salvi e riservati i provvedimenti in ordine alla spesa per il personale tecnico esterno".

Art. 18

Il Direttore Tecnico:

- a. sentito anche il parere degli Insegnanti dei singoli strumenti predispone e presenta all'approvazione della Commissione i programmi di studio che saranno tratti dai libri di testo in uso presso i Conservatori di musica statale, tenendo però presente la natura popolare della Scuola.
- b. presenta all'approvazione della Commissione gli orari per le lezioni, nonché le proposte per gli esami, saggi finali e le premiazioni annuali.
- c. riferisce ogni trimestre alla Commissione sull'andamento dei singoli corsi di insegnamento.
- d. propone alla Commissione l'acquisto di musica, strumenti, ed oggetti occorrenti alla Scuola.
- e. tiene il registro degli alunni, del loro profitto e condotta, e cura il regolare versamento delle tasse.
- f. aggiorna ogni anno l'inventario generale della proprietà dell'Istituto e risponde del regolare funzionamento della biblioteca
- g. partecipa alle adunanze della Commissione, ove richiesto, e da un voto consultivo.
- h. provoca dalla Commissione quei provvedimenti disciplinari che fossero richiesti dal regolare funzionamento dell'Istituto.

Art. 19

Gli insegnanti dipendono direttamente dal Direttore Tecnico per quanto riguarda l'insegnamento e rispondono in proprio della disciplina e dell'istruzione delle scuole rispettive.

Sottopongono, all'inizio di ogni anno, al Direttore Tecnico il programma del loro insegnamento.

Presentano, alla fine dell'anno scolastico, un rapporto particolareggiato sull'andamento didattico e disciplinare della propria classe.

Art. 20

Nel caso di mancanze disciplinari da parte del personale dirigente e insegnante della Scuola, saranno applicate le seguenti punizioni, a seconda della gravità della mancanza:

- 1° - Richiamo da parte del Presidente della Commissione di Vigilanza;
- 2° - Censura da parte della Giunta Municipale;
- 3° - Revoca dell'incarico da parte del Consiglio Comunale.

Le punizioni di cui sopra saranno inflitte dietro parere della Commissione di Vigilanza, previa contestazione degli addebiti all'interessato, il quale potrà presentare le sue discolpe entro dieci giorni dalla notificazione.

Art. 21

Il corso fondamentale di Teoria e Solfeggio potrà essere frequentato da un numero indeterminato di allievi.

Le altre scuole comprenderanno di norma n. 12 allievi cadauna.

L'ammissione al corso di Teoria non costituisce titolo per l'ammissione, negli anni successivi, ai Corsi strumentali né per la scelta dell'istrumento.

La Commissione esaminatrice per l'ammissione ad un determinato Corso potrà anche assegnare il candidato ad altra scuola per la quale lo ritiene più idoneo.

Art. 22

Il Direttore, su proposta motivata dell'insegnante potrà, anche all'infuori delle norme ordinarie, ammettere all'esame del Corso immediatamente superiore quegli allievi che, per evidenti attitudini e per straordinario profitto, dimostrassero di meritare eccezionale trattamento.

Art. 23

L'anno scolastico ha la durata di 9 mesi; ha inizio normalmente il 1° ottobre e termina il 30 giugno, compreso il periodo d'esami, salvo che per motivi eccezionali venga diversamente disposto a giudizio discrezionale della Commissione di Vigilanza.

Art. 24

Le lezioni avranno luogo tanto in ore diurne che serali, secondo l'orario stabilito dalla Commissione, e gli allievi saranno ripartiti in modo da avere due lezioni almeno per settimana.

Nel caso di sensibile riduzione del numero di allievi, gli insegnanti potranno essere chiamati a prestare l'opera loro come Insegnanti Ausiliari senza speciale assegno.

Art. 25

Per l'ammissione all'Istituto dovrà essere presentata alla Commissione, entro il mese di settembre, domanda in carta libera, corredata dalla fede di nascita, dal certificato medico di sana costituzione e da un attestato dal quale risulti che l'aspirante abbia superato gli esami della 3^a elementare.

La domanda d'iscrizione ai corsi successivi dovrà essere tempestivamente rinnovata tutti gli anni accompagnata dalla pagella scolastica.

Art. 26

Oltre alle dovute tasse, che saranno rese note ogni anno col manifesto per le iscrizioni, gli allievi debbono a proprie spese provvedersi degli strumenti e dei libri musicali occorrenti all'istruzione.

In via eccezionale e per gli allievi bisognosi le cui famiglie siano munite di libretto di povertà rilasciato dal Comune di Vigevano, la Commissione, oltre all'esenzione delle tasse di frequenza, su proposta del Direttore Tecnico, potrà permettere per qualche tempo l'uso della musica e degli strumenti disponibili appartenenti all'Istituto, ed anche, possibilmente, accordare all'allievo l'anticipazione della metà somma occorrente per lo acquisto dell'istrumento quando vi siano sufficienti garanzie del rimborso.

La Commissione avrà inoltre facoltà di esentare temporaneamente dalle tasse di frequenza quegli allievi iscritti a corsi di strumenti ritenuti necessari per il completamento dei vari complessi musicali.

Art. 27

Il primo anno d'ammissione in qualsiasi ramo di insegnamento resta stabilito come periodo di prova, dopo il quale gli allievi, riconosciuti idonei in seguito ad esame, verranno definitivamente iscritti effettivi in ogni singola scuola.

Il corso d'istruzione per gli allievi di:

Pianoforte – Violino – Viola – Violoncello	è di anni 8
Contrabbasso – Flauto – Oboe – Clarino –	
Fagotto - Tromba – Corno – Trombone	è di anni 6
Bassi Tuba (si b)	è di anni 5
Canto corale	è di anni 4
Teoria e solfeggio	è di anni 3

Compreso per tutti l'anno di prova.

La Commissione potrà accordare un maggior periodo di istruzione a titolo di perfezionamento, non esente da tasse, agli allievi ritenuti meritevoli.

Art. 28

Tutti gli allievi della scuola di Teoria e Solfeggio, sono obbligati a frequentarla contemporaneamente a quella di strumenti o canto a cui venissero ammessi, sino al compimento degli anni prescritti per tale istruzione.

Art. 29

Per gli allievi che ne saranno designati dal Direttore Tecnico, è obbligatoria la frequenza della scuola d'insieme.

Art. 30

Gli allievi che durante il corso d'istruzione saranno giudicati idonei, con speciale dichiarazione dell'insegnante, ai civici complessi orchestrali, corali e bandistici, il civico teatro compreso, hanno l'obbligo di prestarvi servizio per tutto il tempo in cui fanno parte dell'Istituto.

Art. 31

E' vietato a tutti gli allievi dell'Istituto di prendere parte a qualunque pubblica esecuzione musicale, nonché di asportare dalla Scuola musica, strumenti od altri oggetti di proprietà della medesima, senza preventivo permesso della Direzione.

Art. 32

Ad ogni allievo verrà data ogni anno una pagella scolastica, sulla quale saranno annotati i voti di profitto e di condotta.

Art. 33

Al termine di ciascun anno scolastico l'alunno sarà sottoposto ad esame per la promozione al corso immediatamente superiore.

L'alunno che, tanto nell'esame di prova, quanto nel profitto annuale e negli esami, non raggiunge almeno 6 (sei) punti di merito o non vi si presentasse senza giustificato motivo, viene allontanato dall'Istituto.

Art. 34

La Commissione d'esame, che è presieduta dal Direttore Tecnico, è composta da un Membro della Commissione e dell'Istituto, appositamente designato dall'Insegnante, e, in veste di osservatori, per tutte le materie, di uno o più Commissari esterni di particolare e chiara rinomanza artistica designati dalla Giunta Comunale.

Art. 35

Compiuto l'intero corso scolastico, agli alunni che avranno superato con esito felice l'esame finale, e su proposta del Direttore Tecnico, verrà gratuitamente rilasciato dalla Commissione un diploma di licenza.

Art. 36

Le mancanze gravi degli alunni saranno punite come segue:

- 1 - con ammonizione data dal Direttore della scuola;
- 2 - con ammonizione del Presidente alla presenza della Commissione;
- 3 - colla sospensione temporanea delle lezioni;
- 4 - col licenziamento definitivo dell'Istituto.

Deliberato con atto del Consiglio Comunale n°78 del 18/7/1952.

Pubblicato il 3 agosto 1952, giorno festivo.

PREFETTURA DI PAVIA

n°43092 div. 2/1 – 3410

Pavia, lì 29/9/1952

La G.P.A. in seduta del 26/9/1952

Approva salva la modifica dell'art.14 comma 1° indicata dal Provveditore agli Studi con nota del 10/9/1952, n°5629.

p. IL PREFETTO-PRESIDENTE
f°Martusciello